

Pubblicato il 28/12/2017

N. 01686/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da:

G. di Vittorio Cooperativa Sociale Onlus, Agape Cooperativa Sociale Onlus e Gioco Città Soc. Coop. a r.l., in proprio e quali componenti del costituendo raggruppamento tra le medesime, rappresentate e difese dall'avvocato Luca Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via delle Mantellate n. 8;

contro

Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti, e domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

nei confronti di

Cooperativa Sociale Progetto A, in associazione temporanea d'impresa con il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Consortile Onlus, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Di

Ienno, e domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso il Tar Toscana in Firenze,
via Ricasoli, n. 40;

per l'annullamento

della determinazione n. 977 del 13.2.2017 a firma della Dirigente del Settore Politiche Sociali e Abitative del Comune di Livorno, con cui si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (CIG 6779463DD6) per l'affidamento in gestione biennale dei servizi: "Comunità a dimensione familiare Il Melo, Gruppo appartamento per l'autonomia, Servizio semiresidenziale Centro Diurno per minori, Servizio di assistenza domiciliare educativa per i minori per i Comuni di Livorno e di Collesalveti per il periodo dal 16.3.2017 al 15.3.2019 (con facoltà di proroga per un anno ulteriore)",

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ed in particolare:

dei verbali di gara della Commissione giudicatrice;

per quanto occorrer possa ed in parte qua del bando di gara, del disciplinare e del capitolato di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno e della Cooperativa Sociale Progetto A, in a.t.i. con il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Consortile Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Livorno, con bando pubblicato il 28.9.2016, ha indetto la procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento biennale dei servizi relativi alla comunità a dimensione familiare Il Melo ed al gruppo Appartamento per l'autonomia, nonché del servizio semiresidenziale Centro diurno per minori e del servizio di assistenza educativa domiciliare per i comuni di Livorno e Collesalveti, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sino a 70 punti destinati all'offerta tecnica e 30 punti al massimo per quella economica).

Il disciplinare di gara (paragrafo C.2) stabiliva che il punteggio riguardante i subcriteri di tipo qualitativo sarebbe stato attribuito con il criterio del confronto a coppie e che, qualora i commissari di gara concordassero nella valutazione dei criteri, si sarebbe potuto riportare nel verbale delle operazioni di gara il punteggio unitariamente stabilito; il predetto disciplinare prevedeva, in caso di offerte inferiori a tre, la determinazione dei coefficienti con la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Sono state presentate offerte da parte di due diverse A.T.I.: l'A.T.I. facente capo alla cooperativa sociale Onlus Di Vittorio (ricorrente) e quella composta dalla cooperativa sociale Progetto A (capogruppo) e dal consorzio territoriale Network Etico Italia.

Quest'ultimo raggruppamento ha ottenuto il miglior punteggio complessivo (67/70 punti per l'offerta tecnica e 30/30 punti per l'offerta economica, costituita da un ribasso del 7,61%), mentre la ricorrente ha ottenuto 54/70 punti per l'offerta tecnica e 19,71/30 punti per l'offerta economica (con un ribasso del 5%).

Il Comune di Livorno, ricevute le giustificazioni relative alla congruità dell'offerta (documento n. 4), ha ritenuto l'offerta sostenibile ed ha quindi confermato l'aggiudicazione provvisoria (documento n. 5).

Con determina dirigenziale del 13.2.2017 è stata poi disposta l'aggiudicazione definitiva (documento n. 7).

Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti connessi le ricorrenti insorgono deducendo:

1) Violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore; motivazione generica e insufficiente.

Premesso che nella casa famiglia Il Melo, ai sensi dell'art. 9 del capitolato, va garantita la presenza o la reperibilità di un operatore per 24 ore, mentre nel gruppo Appartamento per l'Autonomia non è prevista la presenza di personale per 24 ore, la parte istante deduce che la controinteressata non ha conteggiato, nella propria offerta, l'indennità di turno (corrispondente all'11,7% della paga oraria lorda ai sensi della tabella ministeriale –documento n. 9-), che risulta dovuta per i 6 operatori impiegati sulle due strutture residenziali oggetto dell'appalto ed è tale da superare l'utile previsto quantificato in euro 21.241 (si veda l'offerta economica, costituente l'allegato n. 11 del ricorso); peraltro l'offerta non precisa quanti operatori appartengano al livello D1 e quanti appartengano al livello D2. Secondo la ricorrente, il maggior costo derivante dall'indennità di turno ammonterebbe ad euro 37.000.

2) Violazione dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore; motivazione generica e insufficiente.

L'offerta dell'aggiudicataria ha pretermesso ogni considerazione in ordine all'indennità di reperibilità prevista dall'art. 57 del CCNL,

nonostante il paragrafo B.3.1 del progetto di gestione dalla stessa proposto preveda la reperibilità diurna ordinaria dei coordinatori dei vari servizi (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20), la reperibilità notturna ordinaria da parte del coordinatore dei servizi residenziali e la reperibilità diurna e notturna nei week end da parte dei 6 educatori (organico dei servizi residenziali), per un importo complessivo omesso di euro 22.588 nel biennio dell'appalto.

3) Violazione del CCNL delle Cooperative sociali; violazione dell'art. 13 del capitolato speciale d'appalto (il quale vincola al rispetto del CCNL applicabile, costituito dal CCNL delle Cooperative sociali).

L'art. 57 (rectius: 58) del CCNL limita ad un massimo di 8 i turni al mese espletabili da ogni lavoratore, e però l'organizzazione proposta dall'aggiudicataria (paragrafo B.3.1 del progetto di gestione) prevede un numero superiore di turni di reperibilità a carico quanto meno del coordinatore dei servizi residenziali, il quale ha la reperibilità diurna ordinaria ed è tenuto alla reperibilità notturna ordinaria per 5 giorni la settimana; il che rende l'offerta inammissibile.

4) In subordine (ai fini dell'interesse strumentale alla ripetizione della procedura di gara): violazione dei principi generali in materia di poteri della commissione giudicatrice; violazione della disciplina in tema di valutazione delle offerte di cui al paragrafo C2 del disciplinare di gara; violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nella valutazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice non ha applicato il metodo del confronto a coppie previsto nella *lex specialis* di gara per il caso in cui fosse presentato un numero di offerte inferiore a tre, ma ha attribuito i punteggi con giudizio unanime scaturente da scambi di idee e da valutazioni interdisciplinari. La scelta dell'atipico metodo di

valutazione è stata compiuta dalla Commissione dopo la lettura delle offerte tecniche da sottoporre a valutazione.

Il Comune di Livorno e la controinteressata Cooperativa Sociale Progetto A si costituiscono in giudizio replicando come segue ai motivi di ricorso:

I) l'educatore, nell'orario notturno, è chiamato unicamente ad essere presente nella struttura (cosiddetta residenza passiva) ed a garantire la reperibilità in caso di bisogno, usufruendo della normale retribuzione e di un'indennità fissa mensile ai sensi dell'art. 57 del CCNL (documento n. 2 depositato in giudizio dall'Ente), senza ricadere nella fattispecie del lavoro notturno ordinario (richiedente una prestazione attiva: art. 54) e delle turnazioni ruotanti con continuità nelle 24 ore ex art. 56;

II) il monte ore indicato dalla deducente è sovrastimato, in quanto le ore settimanali di educatore, previste per la Comunità a dimensione familiare Il Melo (destinata ad ospitare un massimo di 6 minori), sono la metà delle 189 indicate nel ricorso, alla luce dell'allegato A della L.R. n. 41/2005 (regolamento n. 15/R/2008) nella parte riferita alla Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa ex art. 21, comma 1 lett. g, della L.R. n. 41/2005 per 12 minori (ore educatore 3.268 + ore animazione 6.536 per un totale di 9.804 ore l'anno, che divise per 52 danno come risultato 189 ore settimanali per 12 ragazzi, e poiché la Comunità Il Melo ospita un numero di minori pari alla metà di 12, dimezzando le 189 ore settimanali si otterrebbe un importo inferiore a quello calcolato dalla ricorrente);

III) l'aggiudicataria potrà applicare, in alternativa all'art. 56 del CCNL ("indennità di turno"), l'art. 57 ("servizio con obbligo di residenza nella struttura", remunerato con indennità di 77,47 euro lordi al

mezzo, indifferenziata per i livelli D1 e D2), con la conseguenza che l'indennità stimata dalle ricorrenti per 6 operatori e per 24 mesi (euro 37.000) sarebbe superiore a quella calcolata in base all'art. 57 medesimo (euro 11.155);

IV) nella casa famiglia Il Melo (per la quale l'art. 9 del capitolato obbliga a garantire la presenza o, in caso di assenza degli ospiti, la reperibilità di un operatore entro le 24 ore) non è ipotizzabile l'indennità di reperibilità, in quanto rileva l'intervento dell'operatore in servizio dalle 8 alle 20 o dell'operatore in servizio dalle 20 alle 8, reperibile in quanto già in servizio (giustamente l'indennità di reperibilità è stata assorbita dalla ordinaria retribuzione corrisposta al personale sempre in servizio);

V) per quanto riguarda la reperibilità del coordinatore dei servizi (documento n. 9), si tratta di mera responsabilità di coordinamento nel senso che quest'ultimo, contattato telefonicamente, ricontatterà a sua volta gli operatori presenti nelle strutture (non è cioè previsto, per i coordinatori dei servizi, l'entrata in turno o sul posto di lavoro, in quanto essi coordinano dall'esterno i soggetti presenti all'interno);

VI) l'elevata entità dei costi di gestione previsti dall'aggiudicataria (euro 167.360 per il biennio, importo maggiore di quello previsto dalla ricorrente) consente di avere un margine prudenziale idoneo a coprire costi imprevisti (in tal senso anche la relazione di cui al documento n. 1 depositato in giudizio dal Comune di Livorno).

All'udienza del 6 dicembre 2017 la causa è posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in rito.

La controinteressata eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto preordinato a sindacare il giudizio espresso dalla stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta.

L'eccezione non è condivisibile.

L'impugnativa si incentra su lacune e insufficienze motivazionali della valutazione di attendibilità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria, le quali non risulterebbero colmate dalle giustificazioni dalla stessa fornite (allegato 5 del ricorso).

Infatti quest'ultime fanno riferimento a costi orari standard del personale, in linea col CCNL di riferimento ma privi di qualsiasi considerazione in ordine agli oneri derivanti dai turni e dalle reperibilità, a fronte di un'offerta tecnica che invece articola il lavoro su turni e prevede forme di reperibilità, pur con modalità non fisse ma flessibili e rimodulabili in ragione delle concrete esigenze di organizzazione e delle necessità dell'utenza.

Pertanto, quello a cui tende il ricorso non è un inammissibile sindacato di merito, ma l'accertamento di profili sintomatici di errori, di carenze motivazionali o di inattendibilità dell'offerta; esso, in altri termini, si incentra su vizi di legittimità degli atti impugnati e non impinge in valutazioni di mera opportunità dell'azione amministrativa.

2. Con la prima censura la parte istante, rilevato che l'offerta tecnica della controinteressata, nell'individuare l'equipe dei servizi in 6 educatori e relativi sostituti per le due strutture residenziali, affida la loro turnazione al Coordinatore, deduce che è stata omessa dal computo delle retribuzioni l'indennità di turno; prima di quantificare l'importo ad essa relativo le ricorrenti fanno riferimento al fatto che il progetto tecnico de quo stabilisce una turnazione "definita e

condivisa mensilmente dal Coordinatore” e segnalano il regolamento regionale n. 15/R/2008, il quale stabilirebbe 1.634 ore annue svolte da ciascun educatore professionale di livello contrattuale D2 per strutture residenziali che, come la casa famiglia il Melo oggetto della gara in questione, ospitano 6 minori (pagina 6 del ricorso).

La censura è fondata nei sensi appresso precisati.

Il Collegio rileva preliminarmente che la norma del regolamento regionale astrattamente applicabile al caso di specie non è quella richiamata nel ricorso (indicante l'obbligo di 1.634 ore annue per ciascuna funzione esercitata), ma l'allegato A della L.R. n. 41/2005 (regolamento n. 15/R/2008) nella parte riferita alla Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa ex art. 21, comma 1 lett. g, della L.R. n. 41/2005 destinata a 12 minori (ore educatore 3.268 + ore animazione 6.536 per un totale di 9.804 ore l'anno, che divise per 52 danno come risultato 189 ore settimanali per 12 ospiti, e non per le 6 unità previste nella struttura Il Melo).

Tuttavia, il riferimento al regolamento regionale è reso irrilevante dalla circostanza che l'aggiudicataria, nella parte della propria offerta tecnica riferita alla struttura “Il Melo” (paragrafo A.2.2), si è autovincolata a distribuire gli educatori su 5 distinte fasce orarie, che sommate danno come risultato 189 ore lavorative a settimana, per un totale annuo di 9.828 ore, le quali, considerata la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 56 del CCNL, porterebbero ad una spesa del personale di livello D1 pari ad euro 186.634 l'anno, a fronte dell'importo di euro 169.729,58 desumibile dall'offerta (importo ricavato moltiplicando il costo orario, indicato da Progetto A in sede di giustificazioni fornite nel procedimento di verifica di congruità dell'offerta, per le ore previste nel citato paragrafo dell'offerta

tecnica: si vedano il progetto tecnico allegato alla memoria difensiva della controinteressata e la nota giustificativa prodotta da quest'ultima in sede di giudizio di congruità, identificata dal documento n. 7 depositato in giudizio dal Comune), con un maggior costo annuo di euro 16.904 rispetto a quanto preventivato dall'aggiudicataria.

3. Per quanto riguarda l'attività dell'educatore prevista nel Gruppo appartamento per l'autonomia, in relazione al quale si fa riferimento ad un ulteriore turno (parte finale del paragrafo A.2.2 dell'offerta tecnica), rilevano 31 ore settimanali, ovvero 1.612 ore annue, che al lordo dell'indennità di turno corrispondono ad euro 30.612, con una maggiore spesa, rispetto a quanto preventivato sul punto dalla controinteressata (ovvero rispetto ad euro 27.839, importo ricavato moltiplicando il costo orario, quale risultante dalle giustificazioni fornite da Progetto A alla stazione appaltante, per le ore previste nel citato paragrafo dell'offerta tecnica), pari ad euro 2.773. Infatti, il citato paragrafo A.2.2 dell'offerta tecnica prevede l'alternanza di presenze tra mattina e pomeriggio e la turnazione dei 6 educatori, senza distinzione tra le due strutture.

Pertanto, il computo dell'indennità di turno renderebbe necessario un costo aggiuntivo annuo di euro 19.677, superiore all'utile annuo d'impresa dichiarato pari ad euro 10.620,84, ipotizzando una rotazione dei lavoratori nei vari turni previsti.

Si perviene a tale risultato utilizzando, come dato di partenza, l'indennità di turno pari al 10% prevista dall'art. 56 del CCNL (ovvero pari ad euro 1,72 da aggiungere al corrispettivo orario di euro 17,27 indicato per il personale educativo di livello D1 nelle giustificazioni presentate dalla controinteressata), anziché quella

maggiore, pari all'11,7%, indicata nella tabella ministeriale. La spesa per il personale in questione sarebbe peraltro ancora più elevata computando l'importo orario al lordo dell'indennità di turno, indicato nella tabella ministeriale (euro 20,53) ed utilizzato nell'operazione di calcolo effettuata dalle deducenti (pagina 7 del ricorso), e prendendo in considerazione il costo orario di lavoro del livello D2 (euro 18,27).

Più in particolare, se è vero che nessuna norma vieta di stabilire un orario fisso per ciascuno dei lavoratori che si succedono nell'arco della giornata, cosicché il servizio può essere in teoria organizzato in più turni, nei quali i dipendenti non ruotano ma operano sempre nello stesso arco temporale, e, di conseguenza, non spetta loro alcuna maggiorazione (si veda, ad esempio, Cons. Stato, V, 7.1.2013, n. 11), è altrettanto vero che l'organizzazione del servizio proposta dall'aggiudicataria prevede forme mutabili di turnazione (paragrafo A.2.2), rimesse all'ampia scelta del coordinatore di concerto con gli operatori senza ulteriori precisazioni e preventive limitazioni, ed un modello di sostituzione reciproca (paragrafo A.2.3) pienamente improntabili al sistema di turni ruotanti descritto nell'art. 56 CCNL e perciò, allo stato, inconciliabili con i costi orari medi per mansione indicati dall'aggiudicataria stessa in sede di verifica anomalia (documento n. 6 prodotto dall'Amministrazione), i quali risultano corrispondenti ad importi al netto dell'indennità di turno.

4. Non è condivisibile la replica del Comune di Livorno secondo cui è possibile applicare, in alternativa all'indennità di turno, la ridotta indennità prevista dall'art. 57 del CCNL per il servizio con obbligo di residenza.

Invero quest'ultima disposizione presuppone un servizio non attivo, di sola reperibilità con residenza in loco, mentre nel caso di specie è richiesta una prestazione attiva, che nelle ore notturne consiste in un'attività di sorveglianza resa necessaria dal fatto che la struttura Il Melo ospita minori tra i 3 ed i 18 anni (il Gruppo appartamento per l'autonomia ospita invece persone di età compresa tra i 16 e i 21 anni, e non richiede quindi, a differenza dell'altra struttura, una presenza notturna di personale dopo le ore 22,30: art. 7 del capitolato speciale). Depone in tal senso anche l'art. 9 del capitolato speciale, oltre che i richiami alle turnazioni contenuti nell'offerta tecnica.

Peraltro, ad una concreta attività di sorveglianza fanno riferimento anche i chiarimenti forniti dalla controinteressata (documento n. 6 depositato in giudizio dal Comune).

5. Con il secondo motivo le deducenti lamentano l'omessa considerazione, nell'offerta della controinteressata, dell'indennità di reperibilità dovuta ai sensi dell'art. 57 del CCNL, corrispondente all'importo orario di euro 2,02; aggiungono che la motivazione del giudizio di congruità dell'offerta è generica e insufficiente.

La censura è fondata, nei sensi e limiti appresso specificati.

Il richiamato art. 57 prevede, in caso di servizio con obbligo di residenza, un'indennità fissa mensile lorda di euro 77,47 e, per i casi di reperibilità circoscritta a meno di 10 giorni, un'indennità lorda giornaliera di euro 5,16, importi questi diversi da quelli conteggiati nel ricorso. L'unica norma del CCNL che prevede un'indennità oraria di pronta disponibilità è data dall'art. 58, che la quantifica nella misura di euro 1,55 (documento n. 9 depositato in giudizio dalla

controinteressata e documento n. 2 prodotto dal Comune di Livorno).

In ogni caso, l'offerta dell'aggiudicataria e le giustificazioni fornite ad esito della richiesta formulata dalla stazione appaltante il 12.12.2016 non danno contezza dei costi dell'indennità di reperibilità, nonostante la proposta tecnica presentata faccia riferimento alla reperibilità di coordinamento ed alla reperibilità degli educatori (paragrafi A.2.2 e B.3.1) e l'art. 9 del capitolato stabilisca che "deve essere inoltre garantita la presenza di un operatore da utilizzare con orario flessibile per fronteggiare il verificarsi di situazioni particolari che richiedano la compresenza di due operatori"; né l'Amministrazione ha approfondito la questione, incorrendo in tal modo nel dedotto vizio di motivazione generica e insufficiente.

6. Se è vero che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il giudizio favorevole di non anomalia dell'offerta non richiede puntualità di argomentazioni, essendo sufficiente anche una motivazione *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo (Cons. Stato, V, 27.7.2017, n. 3702; TAR Lazio, Roma, I, 4.11.2009, n. 10828), è altrettanto vero che tali giustificazioni e, di rimando, la valutazione espressa dalla stazione appaltante non devono lasciare zone d'ombra e rilevanti incertezze in ordine alla coerenza tra i costi indicati in sede di chiarimenti dall'aggiudicataria e il risultato della somma delle voci economiche dell'offerta tecnica, ovvero non devono lasciare indimostrata l'effettiva sostenibilità dell'offerta stessa, rivelandosi altrimenti inutili ed in contraddizione con la finalità loro propria.

7. Priva di pregio è la tesi della difesa del Comune secondo cui l'entità dei costi di gestione esposti dalla controinteressata sarebbe

idonea a coprire gli ulteriori costi imprevidi, compresi quelli cui fa riferimento la parte ricorrente.

Invero, nessuna valutazione di tale voce dell'offerta economica è stata effettuata con gli atti impugnati, talché la deduzione difensiva, poggiante sul richiamato rapporto del Presidente della Commissione (documento n. 1 depositato in giudizio dal Comune), costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

8. Con il terzo mezzo le esponenti premettono che l'art. 13 del capitolato speciale vincola l'impresa appaltatrice al rispetto della contrattazione collettiva di riferimento e deducono quindi che, a fronte dell'art. 57 del CCNL, contenente il divieto di effettuare più di 8 turni di pronta disponibilità al mese per ciascun lavoratore, l'organizzazione proposta dall'aggiudicataria prevede un numero eccedente tale limite, con conseguente inammissibilità dell'offerta per incompatibilità del progetto con la disciplina inderogabile della contrattazione collettiva. Ciò, quanto meno, per quanto riguarda i turni di reperibilità previsti a carico del coordinatore dei servizi nel paragrafo B.3.1 del progetto dell'aggiudicataria.

La censura non è condivisibile.

L'art. 58 (e non l'art. 57 richiamato nell'impugnativa, dedicato al servizio con obbligo di residenza) del CCNL (documento n. 9 depositato in giudizio dalla controinteressata e documento n. 2 prodotto dal Comune) statuisce che "di regola" non possono essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese, il che significa che non si tratta di precetto inderogabile, ma di regola generale suscettibile di incontrare eccezioni.

In ogni caso, la controinteressata ben può svolgere almeno una parte dei servizi di reperibilità nella forma prevista dall'art. 57 del CCNL

(servizio con obbligo di residenza), la quale non incorre nella suddetta limitazione, talché la rigida e aprioristica affermazione dell'inammissibilità dell'offerta appare ingiustificata.

Né una qualche indicazione può desumersi dal capitolato speciale, il cui art. 9 prevede la presenza di un operatore per fronteggiare situazioni particolari e l'obbligo di garantire la reperibilità di un operatore, per Il Melo, in caso di assenza degli ospiti dalla struttura, ma lascia liberi i concorrenti di introdurre le forme di pronta disponibilità ascrivibili all'art. 57 del CCNL.

9. Si deve prescindere dalla trattazione del quarto motivo di gravame, in quanto proposto in via subordinata, ovvero per la sola ipotesi in cui nessuna delle precedenti censure fosse ritenuta fondata.

10. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra indicati. Per l'effetto deve essere annullata la contestata aggiudicazione, con conseguente obbligo del Comune di procedere ad un motivato riesame di congruità dell'offerta della controinteressata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la controinteressata ed il Comune di Livorno a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) per ciascuno, oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO